

IN BREVE n. 20 - 2022
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

FRANCOBOLLI ITALIA 2022 - NUOVE EMISSIONI

- **Francobolli commemorativi di San Luigi Orione, nel 150° anniversario della nascita - Emissione congiunta con la Repubblica Argentina, Città del Vaticano e Sovrano Militare Ordine di Malta**

Data di emissione: 16 maggio 2022

- **Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica "le Eccellenze del sistema produttivo ed economico" dedicato all'Industria del Risparmio Gestito**

Data di emissione: 12 maggio 2022



AGENZIA DELLE ENTRATE - RENDITA CATASTALE: EFFICACIA E UTILIZZABILITA' la Posta di Nuovo Fisco Oggi

Domanda

Da quando è efficace la modifica di una rendita catastale di un fabbricato e, soprattutto, da quando diventa utilizzabile da un ente impositore per la determinazione dei tributi?

Risponde Paolo Calderone

In tema di efficacia della rendita iscritta negli atti catastali, l'[art. 74](#) della legge n. 342/2000 prevede che gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati diventano efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione ai soggetti intestatari. Dalla data di notifica decorre il termine per l'eventuale contestazione dell'atto attributivo o modificativo.

Sulla questione, invece, dell'utilizzabilità a fini impositivi della rendita attribuita o modificata con riferimento ai periodi anteriori la notifica, l'Agenzia delle entrate ha ribadito, in linea con alcune recenti ordinanze della Corte di Cassazione, che la legge non esclude l'applicabilità della nuova rendita anche per le annualità d'imposta non ancora definite, cioè ancora suscettibili di accertamento, liquidazione, rimborso ([circolare n. 7/2022](#)).

Pertanto, possiamo concludere che la nuova rendita non può essere utilizzata giuridicamente se non

notificata, ma la stessa diventa utilizzabile per la determinazione dei tributi, una volta che è stata notificata, anche per periodi d'imposta non ancora definiti.

AGENZIA ENTRATE - CREDITI A CESSIONE LIMITATA

Cessione dei crediti d'imposta maturati in capo alle imprese energivore entro il prossimo 31 dicembre, soltanto per l'intero ammontare, ma nei confronti di altri soggetti, comprese banche e altri istituti finanziari. Permane il divieto di una successiva cessione e divieto di cedere la quota residua dopo la compensazione parziale.

Agenzia delle Entrate circolare 13/E del 13 maggio 2022

**ALLEGATI A PARTE - AG.ENTRATE Circolare n.13/E del 13.05.2022
(documento 108)**

ARRIVA IL «PEPP», LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE EUROPEA da

PensioniOggi a cura di Eleonora Capizzi

<https://www.pensionioggi.it/notizie/fisco/pensioni-arriva-il-pepp-la-previdenza-complementare-europea>

In attuazione del regolamento Europeo 2019/1238 il Parlamento sta lavorando ad uno schema di decreto legislativo che introduca in Italia il «PEPP» («Pan-European Personal Pension product») uno strumento di previdenza complementare che offre a tutti i cittadini degli Stati membri un'unica soluzione integrativa con caratteristiche uniformi su tutto il territorio europeo.

Il 5 maggio scorso il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema di decreto legislativo per l'immissione nel sistema previdenziale nazionale del **PEPP**, provvedimento poi trasmesso alle Camere per il consueto iter legislativo. L'obiettivo dell'intervento normativo in via di definizione è quello di creare le condizioni per consentire un ordinato «inserimento» dello strumento nel sistema e nel mercato della previdenza complementare nazionale.

Trattandosi di soluzione integrativa i contributi, versati su base volontaria, dagli stessi risparmiatori, dai loro datori di lavoro o dai committenti, sarebbero deducibili dal reddito complessivo fino ad un massimo 5.164,57 euro.

Le prestazioni potranno essere erogate in diversi modi, anche in combinazione fra loro, ovvero:

- sottoforma di rendita;
- con capitale erogato in un'unica soluzione;
- tramite prelievo.

Sono anche possibili anticipazioni:

- per spese sanitarie impreviste e straordinarie, richiedibili in ogni momento con un importo massimo del 75 per cento;
- per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i propri figli, richiedibile dopo almeno otto anni di maturazione, per un importo non superiore al 75%;
- per ulteriori esigenze, dopo almeno otto anni dalle richieste sopraelencate, per un importo non superiore al 30 per cento.

DIRITTO AL DOPPIO LAVORO - SCHEMA DI DLGS ALLA CAMERA

Schema di Decreto Legislativo di recepimento della Direttiva Europea 1152/2019 esaminato da Camera e Senato. Il principio, già consolidato in giurisprudenza, viene recepito dal Legislatore che ne precisa i limiti: ragioni di salute e sicurezza, riservatezza aziendale, conflitto di interessi e integrità del servizio pubblico.

Vedi alcune precisazioni di Eleonora Capizzi in PensioniOggi

<https://www.pensioniooggi.it/notizie/lavoro/diritto-al-doppio-lavoro-il-legislatore-disciplina-il-cumulo-di-impieghi>

ALLEGATI A PARTE - Schema D.Lgs. (documento 109)
Direttiva UE 1152/2019 (documento 110)

da Lavoro sì:

Per quanto riguarda il contenuto, la direttiva (UE) 2019/1152 si articola in 5 Capi e consta di 26 articoli.

Capo I° - Disposizioni generali

L'**articolo 1** (*Scopo, oggetto e ambito di applicazione*) afferma che la presente direttiva stabilisce diritti minimi che si applicano a tutti i lavoratori nell'Unione che hanno un contratto di lavoro o un rapporto di lavoro quali definiti dal diritto, dai contratti collettivi o dalle prassi in vigore in ciascuno Stato membro, tenendo conto della giurisprudenza della Corte di giustizia.

L'**articolo 2** (*Definizioni*) individua, ai fini della presente direttiva, cosa si intende per «programmazione del lavoro», «ore e giorni di riferimento», «organizzazione del lavoro».

L'**articolo 3** (*Informazione*) prevede che il datore di lavoro fornisce per iscritto a ciascun lavoratore le informazioni richieste conformemente alla presente direttiva.

Capo II° - Informazioni sul rapporto di lavoro.

L'**articolo 4** (*Obbligo di informazione*) dispone che gli Stati membri provvedono affinché i datori di lavoro siano tenuti a comunicare ai lavoratori gli elementi essenziali del rapporto di lavoro.

L'**articolo 5** (*Tempistica e mezzi di informazione*) asserisce che gli Stati membri provvedono affinché le informazioni che devono essere comunicate dai datori di lavoro relative alle disposizioni legislative, regolamentari, amministrative o statutarie o ai contratti collettivi di applicazione generale che costituiscono il quadro giuridico applicabile siano rese disponibili a tutti gratuitamente e in modo chiaro, trasparente, completo e facilmente accessibile a distanza e per via elettronica, anche tramite portali online esistenti.

Capo III° - Prescrizioni minime riguardanti le condizioni di lavoro.

L'**articolo 13** (*Formazione obbligatoria*) attesta che gli Stati membri provvedono affinché, qualora un datore di lavoro sia tenuto, a norma del diritto dell'Unione o nazionale o dei contratti collettivi, ad erogare a un lavoratore formazione ai fini dello svolgimento del lavoro per il quale è stato assunto, tale formazione sia erogata gratuitamente al lavoratore, sia considerata come orario di lavoro e, ove possibile, abbia luogo durante l'orario di lavoro.

Capo IV° - Disposizioni orizzontali.

L'**articolo 18** (*Protezione contro il licenziamento e onere della prova*) sostiene che gli Stati membri adottano le misure necessarie per vietare il licenziamento o suo equivalente e ogni misura destinata a preparare il licenziamento di lavoratori per il fatto che questi abbiano esercitato i diritti previsti dalla presente direttiva.

L'**articolo 19** (*Sanzioni*) assicura che gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva o delle pertinenti disposizioni già in vigore riguardanti i diritti che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Capo V° - Disposizioni finali.

L'**articolo 21** (*Recepimento e attuazione*) conferisce agli Stati membri la possibilità di adottare le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 10 agosto 2022. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

L'**articolo 23** (*Riesame da parte della Commissione*) prevede che entro il 10 agosto 2027 la Commissione, previa consultazione degli Stati membri e delle parti sociali a livello dell'Unione e tenendo conto dell'impatto sulle micro, piccole e medie imprese, riesamina l'attuazione della presente direttiva e propone, se del caso, modifiche legislative.

L'**articolo 25** (*Entrata in vigore*) dispone che la presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

AGENZIA DELLE ENTRATE - TASSAZIONE PENSIONE SVIZZERA la Posta di Nuovo Fisco Oggi

Domanda

Un cittadino residente in Italia percepisce, dall'anno scorso, una pensione di fonte svizzera. In quale Stato va tassata?

Risponde Paolo Calderone

Le pensioni estere corrisposte da un ente pubblico o privato di uno Stato estero a una persona residente in Italia sono tassate in modo differente a seconda della loro natura e provenienza. Bisogna far riferimento, se in vigore, alle convenzioni contro le doppie imposizioni tra i due Stati. Per quanto riguarda la convenzione tra Italia e Svizzera, consultabile sul sito del Dipartimento delle Finanze nella pagina dedicata alle "[Convenzioni per evitare le doppie imposizioni](#)", è previsto che le pensioni pubbliche vanno tassate solo in Svizzera se il contribuente possiede la nazionalità svizzera. In caso contrario sono tassate solo in Italia. Le pensioni private, invece, devono essere tassate solo in Italia.

Qualora si trattasse di rendite corrisposte da parte dell'Assicurazione Svizzera per la vecchiaia e per i superstiti (rendite AVS), tali somme non devono essere dichiarate in Italia se assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo di imposta dall'istituto che le ha erogate.

QUOTA 100 e QUOTA 102 - NECESSARIA SPECIFICA DOMANDA

Quota 100 bloccata se c'è anche Quota 102; infatti necessita specifica domanda.

L'Inps col messaggio 1976 del 10 maggio u.s. chiarisce che la domanda di pensionamento non basta a chi ha perfezionato "Quota 102", ma ha anche maturato "Quota 100" entro l'anno 2021.

Infatti l'Inps blocca l'istruttoria e chiede all'interessato di manifestare chiaramente con quale delle due opzioni vuole andare in quiescenza.

... qualora sia stata presentata una domanda con il prodotto web dom "pensione anticipata quota 102" (0001- 0001- 0185) e nel corso dell'istruttoria venga accertato che il richiedente abbia maturato, anteriormente alla data del 1° gennaio 2022, i requisiti anagrafico e contributivo previsti per la pensione anticipata quota 100, gli operatori avranno cura di interpellare l'interessato invitandolo a manifestare chiaramente la propria volontà (vedi circolare n. 289 del 1991) ...

ALLEGATI A PARTE – INPS Messaggio n. 1976 del 10.05.2022 (documento 111)

I PEPP E LA TUTELA DELLE PENSIONI IN SANITÀ da Quotidiano Sanità di mercoledì 18 maggio 2022 a cura di Michele Poerio - Presidente Feder.S.P.eV.



Gentile Direttore,

le scrivo per evidenziare come in Italia non si stiano risolvendo problemi importanti come quello della separazione tra previdenza e assistenza e come, soprattutto in Sanità, non si stiano aiutando i giovani a comprendere che occorre pensare a come costruirsi una pensione fin da giovani.

Con l'intento di uniformare la disciplina della previdenza complementare in ambito europeo e consentire ai cittadini dell'Unione europea di accedere a nuove forme di prodotti pensionistici e, al tempo stesso, per aumentare le dimensioni del mercato della previdenza, l'Unione europea ha varato il Regolamento (UE) 2019/1238 che è applicabile dal 22 marzo scorso e che è in linea con l'intento di contribuire alla realizzazione dell'Unione europea dei mercati dei capitali e che introduce i "Pan-European Personal Pension Products" così detti Pepp (Prodotto pensionistico individuale paneuropeo) di cui quasi nessuno parla.

Con questo regolamento vengono armonizzati diversi elementi come, ad esempio, la distribuzione, il contenuto minimo dei contratti, le opzioni di investimento, il trasferimento e la portabilità. I principali nodi che, comunque rimangono da sciogliere riguardano la fiscalità e l'impossibilità del conferimento del Tfr. In qualità di Presidente di Federspev faccio presente che da sempre ci battiamo per una maggiore tutela delle pensioni di giovani e di meno giovani.

Per quel che concerne la fiscalità lo schema di decreto europeo sembra prevedere una differenziazione di trattamento fiscale tra i Pepp istituiti in Italia e quelli istituiti all'estero che offrano sottoconti che consentono di organizzare con maggiore precisione i movimenti inseriti. Solo i primi, infatti, scontrerebbero l'imposta sostitutiva del 20 % sui rendimenti maturati nella fase di accumulazione. Il decreto prevede poi che i sottoconti, italiani dei Pepp possano essere finanziati con le medesime modalità previste per le forme pensionistiche complementari, fatta eccezione per le quote di Trattamento di fine rapporto (Tfr).

I Pepp saranno, comunque, fondi pensione con gli stessi standard all'interno dei confini dell'Unione europea e la loro caratteristica più importante è la trasferibilità all'interno dell'Unione europea. Quello dei Pepp è sicuramente un progetto ambizioso, fortemente voluto e sostenuto dalla Commissione europea che ha come obiettivo principale quello di creare un mercato di successo della previdenza privata individuale su scala europea.

ISTAT - INDICE DEI PREZZI PER LA RIVALUTAZIONE MONETARIA

Periodo di riferimento: aprile 2022 - data di pubblicazione: 17 maggio 2022 - prossima diffusione: 16 giugno 2022

Indice dei prezzi al consumo FOI al netto dei tabacchi

Indice generale FOI (*)	109,7
Variazione percentuale rispetto al mese precedente	- 0,2
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente	+ 5,8
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese di due anni precedenti	+ 7,0

(*) Indice generale FOI (base di riferimento 2015=100, il coefficiente di raccordo con la precedente base 2010=100 è 1,071)

TFR - COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE - Aprile 2022

L'indice Istat (indice generale FOI) è pari a **109,7**. Le quote di TFR, accantonate dal 31 dicembre 2021, vanno rivalutate del **2,971751%**.

INDICI MENSILI ISTAT COSTO DELLA VITA - mese APRILE 2022

indice nazionale prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) (senza tabacchi)

ultimo comunicato ISTAT 15 aprile 2022 riferito al mese di APRILE 2022

Anno	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
	Base di riferimento: 2010 = 100											
	Coeff. di raccordo Base 1995 e Base 2010 = 1,3730											
2012	104,4	104,8	105,2	105,7	105,6	105,8	105,9	106,4	106,4	106,4	106,2	106,5
%	3,2	3,3	3,2	3,2	3,00	3,1	2,9	3,1	3,1	3,1	2,4	2,4
2013	106,7	106,7	106,9	106,9	106,9	107,1	107,2	107,6	107,2	107,1	106,8	107,1
%	2,2	1,8	1,6	1,1	1,2	1,2	1,2	1,1	0,8	0,7	0,6	0,6
2014	107,3	107,2	107,2	107,4	107,3	107,4	107,3	107,5	107,1	107,2	107,0	107,0
%	0,6	0,5	0,3	0,5	0,4	0,3	0,1	-0,1	-0,4	0,1	0,2	-0,1
2015	106,5	106,8	107,0	107,1	107,2	107,3	107,2	107,4	107,0	107,2	107,0	107,0
%	-0,7	-0,4	-0,2	-0,3	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0
	Base di riferimento: 2015 = 100											
	Coeff. di raccordo Base 2010 e Base 2015 = 1,07											
2016	99,7	99,5	99,6	99,6	99,7	99,9	100,0	100,2	100	100	100	100,3
%	+ 0,3	- 0,2	-0,3	-0,4	-0,4	-0,3	-0,1	-0,1	+0,1	-0,1	+0,1	+0,4
2017	100,6	100,0	101,0	101,3	101,1	101,0	101,0	101,4	101,1	100,9	100,8	101,1
%	+0,9	+1,5	+1,4	+1,7	+1,4	+1,1	+1,0	+1,2	+1,1	+0,9	+0,8	+0,8
2018	100,5	101,5	101,7	101,7	102,0	102,2	102,5	102,9	102,4	102,4	102,2	102,1
%	+0,9	+0,5	+0,7	+0,4	+0,9	+1,2	+1,5	+1,5	+1,3	+1,5	-0,2	+1,0
2019	102,2	102,3	102,5	102,6	102,7	102,7	102,7	103,2	102,5	102,4	102,3	102,5
%	+0,7	+0,8	+0,8	+0,9	+0,7	+0,5	+0,2	+0,3	+0,1	0,0	+0,1	+0,4
2020	102,7	102,5	102,6	102,5	102,3	102,4	102,3	102,5	101,9	102,0	102,0	102,3
%	+0,5	+0,2	+0,1	-0,1	-0,4	-0,3	-0,4	-0,7	-0,6	-0,4	-0,3	-0,2
2021	102,9	103,0	103,3	103,7	103,6	103,8	104,2	104,7	104,5	105,1	105,7	106,2
%	+0,2	+0,5	+0,7	+1,2	+1,3	+1,4	+1,9	+2,1	+2,6	+3,0	+0,6	+0,5
2022	107,7	108,8	109,9	109,7								
%	+4,7	+5,6	+6,4	+5,8								

Attenzione: Come da comunicato ISTAT del 23 febbraio 2011:

"A partire dai dati di gennaio 2011, la base di riferimento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) e dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) è il 2010 (la precedente era il 1995)".

Nella prima riga, in corrispondenza dell'anno, sono riportati gli indici ISTAT, mentre nella riga successiva, in corrispondenza del segno di percentuale (%), sono indicate le percentuali di incremento dei singoli mesi sui corrispondenti mesi dell'anno precedente

POSTE ITALIANE: PREMIO DI RISULTATO 2021 E WELFARE AZIENDALE

Poste Italiane ha ufficializzato i dati relativi alla rendicontazione degli obiettivi relativi al Premio

di Risultato dell'anno 2021, tutti pienamente raggiunti, con conseguente erogazione dei relativi importi, nella percentuale del 100%, in busta paga del prossimo mese di giugno 2022.

Nel [comunicato stampa](#) della CISL SLP, le informazioni ed i valori del Premio di Risultato per l'anno 2021 spettante ai dipendenti di Poste Italiane

ALLEGATI A PARTE - POSTE ITALIANE Premi di risultato 2021 (documento 112)

PENSIONI - A LUGLIO IL BONUS AGGIUNTIVO DI 200 EURO

In Gazzetta Ufficiale il dl n. 50/2022 che istituisce l'una tantum di 200 euro per tutti i pensionati con redditi Irpef personali (esclusa 1° casa di abitazione, Tfr e competenze arretrate) nel 2021 non superiori a 35mila euro.

Sarà erogato direttamente dall'ente previdenziale.

Beneficiari anche i titolari di Naspi o Dis-Coll nel mese di giugno 2022, i titolari di reddito di cittadinanza e i fruitori nel 2022 dell'indennità di disoccupazione agricola.

DOTTRINA PER IL LAVORO - INDENNITÀ UNA TANTUM PER I LAVORATORI DIPENDENTI, COME VA APPLICATA da DplMo

Con la pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale, del Decreto legge n. 50/2022, viene prevista una **indennità una tantum per i lavoratori dipendenti** (articolo 31). Queste sono le caratteristiche per l'erogazione dell'indennità:

1 – lavoratori **dipendenti** (con esclusione dei rapporti di lavoro domestico), **con una retribuzione mensile** imponibile, ai fini previdenziali, **non superiore a 2.692 euro**, e che **nel primo quadrimestre dell'anno 2022 hanno beneficiato dell'esonero dello 0,8%** sui contributi previdenziali, per almeno una mensilità,

2 – **non titolari di un trattamento pensionistico** a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione,

3 – **non beneficiari del reddito di cittadinanza**,

4 – l'indennità *una tantum* è di importo pari a **200 euro**,

5 – l'indennità è **riconosciuta in via automatica per il tramite dei datori di lavoro**,

6 – l'erogazione dell'indennità verrà **effettuata nella retribuzione del mese di luglio 2022**,

7 – nel mese di luglio 2022, **il credito maturato** per effetto dell'erogazione dell'indennità è **compensato attraverso la denuncia UNIEMENS**, secondo le indicazioni che saranno fornite dall'INPS,

8 – l'indennità **spetta una sola volta**, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro,

9 – l'indennità **non è cedibile, né sequestrabile e né pignorabile**,

10 – l'indennità **non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali**,

11 – il **lavoratore deve dichiarare di non essere titolare delle prestazioni** indicate ai punti 2 e 3 (pensione e RdC).

DL 50/2022 - Art. 31 - Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti

1. Ai lavoratori dipendenti di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, non titolari dei trattamenti di cui all'articolo 32 e che nel primo quadrimestre

dell'anno 2022 hanno beneficiato dell'esonero di cui al predetto comma 121 per almeno una mensilità, e' riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 200 euro. Tale indennità e' riconosciuta in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all'articolo 32, commi 1 e 18.

2. L'indennità una tantum di cui al comma 1 spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro.

3. L'indennità di cui al comma 1 non e' cedibile, ne' sequestrabile, ne' pignorabile e non costituisce reddito ne' ai fini fiscali ne' ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.

4. Nel mese di luglio 2022, il credito maturato per effetto dell'erogazione dell'indennità di cui al comma 1 e' compensato attraverso la denuncia di cui all'articolo 44, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, secondo le indicazioni che saranno fornite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

5. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4 valutati in 2.756 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58.

AL VIA GLI INCENTIVI AUTO 2022. ECCO LA MAPPA DELLE AGEVOLAZIONI da PensioniOggi a cura di Eleonora Capizzi

<https://www.pensionioggi.it/notizie/economia/al-via-gli-incentivi-auto-2022-ecco-la-mappa-delle-agevolazioni>

In Gazzetta Ufficiale il Dpcm 6 aprile che fissa la misura degli incentivi per l'acquisto di auto e moto non inquinanti. La piattaforma del MISE attraverso cui i concessionari potranno prenotare i contributi, riapre a partire dalle ore 10 di mercoledì 25 maggio, ma i contratti saranno validi dal 16 maggio stesso.

Sul piatto una dotazione di **650 milioni di euro per il 2022**. Gli incentivi saranno per l'acquisto di vetture elettriche (220 milioni), ibride plug-in (225 milioni) ed endotermiche a basse emissioni (170 milioni), oltre ai veicoli commerciali di categoria N1 e N2 (10 milioni). Novità di quest'anno è l'inclusione anche di motocicli e ciclomotori (10 milioni per i non elettrici e 15 per gli elettrici). Tutte risorse che rientrano nel Fondo automotive che vanta un budget di 8,7 miliardi di euro fino al 2030.

Si ricorda che il contributo viene corrisposto al venditore che lo traduce **in uno sconto riconosciuto all'acquirente** tramite una compensazione relativamente al prezzo di acquisto.

[continua]

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 aprile 2022

Riconoscimento degli incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti. (22A02912) (GU Serie Generale n.113 del 16-05-2022)

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
su proposta del
MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
IL MINISTRO
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», e, in particolare, l'art. 1, commi da 1031 a 1041 e da 1057 a 1064, in materia di contributi per l'acquisto di veicoli a basse emissioni inquinanti;

Visti il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro dell'economia e delle finanze 20 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 82 del 6 aprile 2019, recante disciplina applicativa dell'incentivo «eco-bonus» e le relative premesse, che si intendono qui richiamate;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», e, in particolare, l'art. 1, commi da 652 a 659, in materia di contributi per l'acquisto di veicoli a basse emissioni inquinanti;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante «Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali», e, in particolare, l'art. 22, in materia di riconversione, ricerca e sviluppo del settore automotive, istitutivo di un fondo, nel prosieguo il «Fondo», con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2022 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030, finalizzato, tra le altre, al riconoscimento di incentivi all'acquisto di veicoli non inquinanti;

Considerato che l'art. 22 del richiamato decreto-legge demanda ad uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del medesimo articolo, il riparto delle risorse e la definizione dei relativi interventi, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri competenti;

Considerato di procedere al riparto delle risorse del Fondo destinate al riconoscimento degli incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti effettuati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022 e nel corso di ciascuna delle annualità 2023 e 2024 ed all'assegnazione delle relative risorse all'amministrazione competente all'erogazione dei medesimi incentivi, nonché di procedere alla definizione degli stessi;

Su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministro della transizione ecologica;

Decreta:

Art. 1 - Campo di applicazione

1. Il presente decreto definisce gli incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti effettuati a decorrere dalla data di entrata

in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022 e nel corso di ciascuna delle annualita' 2023 e 2024 e la relativa disciplina e procede al riparto delle risorse del Fondo destinate al riconoscimento degli incentivi medesimi ed all'assegnazione delle relative risorse al Ministero dello sviluppo economico, amministrazione competente all'erogazione degli stessi.

Art. 2 - Incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti

1. Alle persone fisiche che acquistano, anche in locazione finanziaria, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed entro il 31 dicembre 2022 per le risorse relative all'annualita' 2022, e nel corso di ciascuna delle annualita' 2023 e 2024 relativamente alle risorse di ciascuna di dette annualita', ed immatricolano in Italia i seguenti veicoli sono riconosciuti, nel rispetto delle disposizioni finanziarie di cui all'art. 3, i seguenti contributi:

a) per i veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica omologati in una classe non inferiore ad Euro 6, con emissioni comprese nella fascia 0-20 grammi (g) di anidride carbonica (CO₂) per chilometro (Km), con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice pari o inferiore a 35.000 euro IVA esclusa, un contributo di euro 3.000 e di ulteriori euro 2.000 se e' contestualmente rottamato un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 5;

b) per i veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica omologati in una classe non inferiore ad Euro 6, con emissioni comprese nella fascia 21-60 grammi (g) di anidride carbonica (CO₂) per chilometro (Km), con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice pari o inferiore a 45.000 euro IVA esclusa, un contributo di euro 2.000 e di ulteriori euro 2.000 se e' contestualmente rottamato un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 5;

c) per i veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica omologati in una classe non inferiore ad Euro 6, con emissioni comprese nella fascia 61-135 grammi (g) di anidride carbonica (CO₂) per chilometro (Km), con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice pari o inferiore a 35.000 euro IVA esclusa, un contributo di euro 2.000 se e' contestualmente rottamato un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 5;

d) per i veicoli di categoria L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e, nuovi di fabbrica, non oggetto di incentivazione ai sensi della lettera e), omologati in una classe non inferiore ad Euro 5, a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno il 5 per cento del prezzo di acquisto, un contributo del 40 per cento del medesimo prezzo d'acquisto, fino ad un massimo di euro 2.500 se e' contestualmente rottamato un veicolo di categoria euro 0, 1, 2, o 3 ovvero un veicolo che sia stato oggetto di ritargatura obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 76 del 2 aprile 2011;

e) per i veicoli elettrici nuovi di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e e' riconosciuto un contributo pari al 30 per cento del prezzo di acquisto, fino a un massimo di 3.000 euro. Il contributo di cui al primo periodo e' pari al 40 per cento del prezzo di acquisto, fino a un massimo di 4.000 euro, nel caso sia consegnato per la rottamazione un veicolo di categoria euro 0, 1, 2 o 3 di cui si e' proprietari o intestatari da almeno dodici mesi ovvero di cui sia intestatario o proprietario, da almeno dodici mesi, un familiare convivente;

f) per i veicoli commerciali di categoria N1 e N2, nuovi di fabbrica, ad alimentazione esclusivamente elettrica, con contestuale

rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 4, e' riconosciuto un contributo di 4.000 euro per i veicoli N1 fino a 1,5 tonnellate; un contributo di 6.000 euro per i veicoli N1 superiori a 1,5 tonnellate e fino a 3,5 tonnellate; un contributo di 12.000 euro per i veicoli N2 superiori a 3,5 tonnellate fino a 7 tonnellate; e' riconosciuto un contributo di 14.000 euro per i veicoli N2 superiori a 7 tonnellate e fino a 12 tonnellate. I contributi di cui alla presente lettera sono concessi in favore di piccole e medie imprese, ivi comprese le persone giuridiche, esercenti attivita' di trasporto di cose in conto proprio o in conto terzi.

2. I contributi di cui al comma 1, lettere a) e b), nel rispetto delle disposizioni finanziarie di cui all'art. 3, sono concessi anche alle persone giuridiche se i veicoli acquistati sono impiegati in car sharing con finalita' commerciali e se tale impiego, nonche' la proprieta' in capo al soggetto beneficiario del contributo, siano mantenute per almeno ventiquattro mesi.

3. I contributi di cui al comma 1 in favore delle persone fisiche sono riconosciuti per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di un veicolo, il quale deve essere intestato al soggetto beneficiario del contributo e la proprieta' deve essere mantenuta per almeno dodici mesi.

4. Per il riconoscimento dei contributi di cui al comma 1, sia in favore delle persone fisiche sia in favore delle persone giuridiche ai sensi del comma 2, il veicolo consegnato per la rottamazione deve essere intestato da almeno dodici mesi al soggetto intestatario del nuovo veicolo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, deve essere intestato, da almeno dodici mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari.

5. Ai fini dell'attuazione del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 82 del 6 aprile 2019, e di cui ai commi da 1033 a 1038 e da 1058 a 1062, dell'art. 1 della legge n. 145 del 2018 e al comma 656, secondo periodo, dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Art. 3 - Individuazione e riparto delle risorse del Fondo destinate al riconoscimento degli incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti

1. Le risorse del Fondo destinate al riconoscimento degli incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti, individuate in 650 milioni di euro per ciascuna delle annualita' dal 2022 al 2024, sono assegnate al Ministero dello sviluppo economico, che provvede all'erogazione ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 e dai commi 2 e 3 del presente articolo.

2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, le risorse trasferite ai sensi del comma 1 quali limiti massimi complessivi annui di spesa, sono cosi' destinate:

a) per l'anno 2022, 220 milioni di euro ai contributi di cui alla lettera a), 225 milioni di euro ai contributi di cui alla lettera b), 170 milioni di euro ai contributi di cui alla lettera c), per 10 milioni di euro ai contributi di cui alla lettera d), 15 milioni di euro ai contributi di cui alla lettera e) e 10 milioni di euro ai contributi di cui alla lettera f) dell'art. 2, comma 1. Una quota pari al 5 per cento delle risorse destinate dal presente comma ai contributi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 2, comma 1, e' riservata agli acquisti effettuati da persone giuridiche ai sensi del comma 2 del medesimo art. 2;

b) per l'anno 2023, 230 milioni di euro ai contributi di cui alla lettera a), 235 milioni di euro ai contributi di cui alla lettera b), 150 milioni di euro ai contributi di cui alla lettera c), per 5 milioni di euro ai contributi di cui alla lettera d), 15 milioni di euro ai contributi di cui alla lettera e) e 15 milioni di euro ai contributi di cui alla lettera f). Una quota pari al 5 per cento delle risorse destinate dal presente comma ai contributi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 2, comma 1, e' riservata agli acquisti effettuati da persone giuridiche ai sensi del comma 2 del medesimo art. 2;

c) per l'anno 2024, 245 milioni di euro ai contributi di cui alla lettera a), 245 milioni di euro ai contributi di cui alla lettera b), 120 milioni di euro ai contributi di cui alla lettera c), per 5 milioni di euro ai contributi di cui alla lettera d), 15 milioni di euro ai contributi di cui alla lettera e) e 20 milioni di euro ai contributi di cui alla lettera f) dell'art. 2, comma 1. Una quota pari al 5 per cento delle risorse destinate dal presente comma ai contributi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 2, comma 1, e' riservata agli acquisti effettuati da persone giuridiche ai sensi del comma 2 del medesimo art. 2.

3. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, della transizione ecologica, anche in ragione dell'andamento del mercato e dell'evoluzione tecnologica, possono essere rimodulati, nel limite dello stanziamento di cui al comma 1, le destinazioni di cui al comma 2 e gli incentivi di cui all'art. 2.

Art. 4 - Disposizioni finali

1. Per l'attuazione delle disposizioni di qui al presente decreto le pubbliche amministrazioni interessate operano nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto e' sottoposto al visto degli organi competenti ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Ministro dello sviluppo economico: www.mise.gov.it

Roma, 6 aprile 2022

Il Presidente del Consiglio dei ministri
Draghi

Il Ministro dello sviluppo economico
Giorgetti

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Franco

Il Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili
Giovannini

Il Ministro della transizione ecologica
Cingolani

Registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 2022
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 367

Veicoli ammessi e la corrispondente misura del contributo

Incentivi auto 2022		
Acquisti agevolati	Caratteristiche del mezzo	Misura del contributo
■ Automobili	per emissioni 0-20 g/km (elettriche), con un prezzo fino a 35.000 euro + IVA	3.000 euro, a cui potranno aggiungersi ulteriori 2.000 euro se è contestualmente rottamata un'auto omologata in una classe inferiore ad Euro 5
	per emissioni 21-60 g/km (ibride plug – in), con un prezzo fino a 45.000 euro + IVA	2.000 euro a cui potranno aggiungersi ulteriori 2.000 euro se è contestualmente rottamata un'auto omologata in una classe inferiore ad Euro 5
	per emissioni 61-135 g/km (endotermiche a basse emissioni), con un prezzo fino a 35.000 euro + IVA	2.000 euro se è contestualmente rottamata un'auto omologata in una classe inferiore ad Euro 5
■ Veicoli commerciali sino a 12 t (categoria N1 e N2)	veicoli N1 fino a 1,5 tonnellate	4.000 euro
	veicoli N1 superiori a 1,5 tonnellate e fino a 3,5 tonnellate	6.000 euro
	veicoli N2 superiori a 7 tonnellate e fino a 12 tonnellate	14.000 euro
■ Ciclomotori o motocicli elettrici	categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7	30% del prezzo di acquisto fino al massimo di 3.000 euro e del 40% fino a 4000.000 euro se viene rottamata una moto in una classe da Euro 0 a 3.
■ Ciclomotori o motocicli non elettrici	categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7	un contributo del 40% del prezzo d'acquisto e fino a 2500 euro con rottamazione